

ALLEGATO 1

Allegato tecnico

Specifiche tecniche su tipologie e caratteristiche dei prodotti, quantità minime oggetto di distribuzione, stagionalità dei prodotti, modalità di confezionamento e imballaggio, caratteristiche minime e modalità attuative degli interventi di distribuzione dei prodotti e delle misure di accompagnamento.

Sommario

1. Oggetto	2
2. Beneficiari finali.....	2
3. Attività preliminari alle distribuzioni	2
4. Distribuzioni regolari e speciali	3
4.1 Distribuzioni regolari	4
4.1.1 Frequenza delle distribuzioni regolari.....	5
4.1.2 Consegna dei prodotti nelle distribuzioni regolari	5
4.2 Distribuzioni speciali.....	6
4.3 Specifiche informative sui prodotti delle distribuzioni regolari e speciali.....	7
4.4 Controlli di qualità dei prodotti ortofrutticoli	8
4.5 Calendario delle lavorazioni e delle distribuzioni regolari e speciali	8
5. PRODOTTI.....	9
5.1 Stagionalità dei prodotti	9
5.2 Modalità distributive	9
5.3 Caratteristiche dei prodotti	10
I prodotti proposti devono:	10
5.4 Quantità di prodotto da distribuire	11
6. Misure di accompagnamento	11
7. Trasporto e consegna dei prodotti	13
7.1 Caratteristiche degli automezzi e obblighi del personale addetto	13
7.2 Consegna e accettazione dei prodotti	13
7.3 Sostituzioni a seguito di verifiche alla consegna	14
8. Confezionamento ed imballaggi.....	14
8.1 Etichettatura dei prodotti.....	16
8.2 Bilinguismo	17
8.3 Indicazioni facoltative	17
9. Staff tecnico.....	18
10. Altre attività.....	18

ALLEGATO 1

Allegato tecnico

1. Oggetto

I progetti hanno l'obiettivo di svolgere una funzione di educazione al consumo di frutta e verdura e di informazione per una corretta alimentazione da parte degli allievi delle scuole primarie, coerentemente con l'obiettivo della campagna di educazione alimentare promossa dalle Autorità europee nell'ambito delle proprie iniziative.

I progetti prevedono le seguenti attività:

- a) la fornitura e distribuzione dei prodotti previsti dalla Strategia nazionale agli alunni delle scuole primarie degli istituti scolastici aderenti al Programma;
- b) la realizzazione di specifiche misure di accompagnamento, a favore degli alunni delle scuole primarie degli istituti scolastici aderenti al Programma.

La fornitura e le distribuzioni dei prodotti (di seguito per brevità "le distribuzioni") di cui alla lettera a) sono di due tipologie:

- **distribuzioni regolari:** distribuzioni da effettuare secondo uno specifico calendario programmato dal beneficiario ed approvato dal Ministero presso gli istituti aderenti, nel rispetto del programma di distribuzione descritto nel Progetto;
- **distribuzioni speciali:** distribuzioni da effettuare nell'ambito di giornate dedicate ai Frutta day e di eventuali eventi speciali. Le giornate dedicate (Frutta day o giornate a tema) hanno carattere obbligatorio e devono coinvolgere gli alunni di tutte le classi aderenti al Programma.

Le **misure di accompagnamento** di cui alla lettera b) sono volte anche al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 23, comma 10 del regolamento (UE) n. 1308/2013, devono essere attuate dal beneficiario secondo quanto previsto dal capitolo 6 "Misure di accompagnamento" del presente Allegato e dall'articolo 2, commi 3 e 4 del presente Decreto direttoriale, di seguito "Decreto".

2. Beneficiari finali

I beneficiari finali delle attività sono gli alunni degli istituti scolastici partecipanti al Programma, suddivisi per ambiti territoriali come da articolo 3, comma 3, del Decreto.

Il numero degli alunni iscritti, per ogni ambito territoriale, è fornito dal Ministero ai beneficiari contestualmente alla pubblicazione del Decreto di approvazione delle graduatorie.

3. Attività preliminari alle distribuzioni

Il beneficiario, dopo la pubblicazione dell'approvazione delle graduatorie di cui all'articolo 7, comma 9, del Decreto, provvede tempestivamente a svolgere le seguenti attività:

1. contattare gli istituti scolastici che hanno aderito al Programma tramite la procedura disponibile sul sito web www.fruttanellescuole.gov.it, al fine di:
 - verificare l'anagrafica dell'istituto comprensivo e dei relativi plessi coordinati;
 - verificare il numero degli alunni partecipanti e la presenza di alunni con intolleranze o allergie ai prodotti distribuiti;
 - acquisire il numero di alunni di ciascuna classe che partecipa al Programma;

ALLEGATO 1

Allegato tecnico

- acquisire il nominativo del referente del progetto per l'istituto comprensivo;
 - informare gli istituti scolastici sulle attività che si intendono svolgere, fornendo il programma di distribuzione (calendario delle distribuzioni; elenco dei prodotti e referenze tipologiche; quantità; ecc.), di realizzazione delle misure di accompagnamento e condividendo con idoneo anticipo il relativo calendario definitivo;
 - verificare la disponibilità dell'istituto alla realizzazione delle attività previste nel Progetto. In particolare, il beneficiario deve acquisire la disponibilità allo svolgimento delle distribuzioni regolari e delle distribuzioni speciali, nonché delle misure di accompagnamento. In caso di mancata accettazione, il beneficiario comunica tempestivamente al Ministero l'elenco degli istituti che non hanno espresso tale disponibilità. Il Ministero potrà sostituire gli istituti non disponibili con altri;
2. accedere alla propria area riservata nel sito web dedicato al Programma, dove sarà disponibile l'elenco aggiornato degli istituti e dei relativi plessi da servire, in ordine di graduatoria (calcolata secondo parametri definiti con il duplice obiettivo di favorire la più ampia partecipazione da parte delle scuole e di garantire continuità all'iniziativa). In questa stessa sezione del sito web, sarà possibile effettuare le seguenti operazioni:
- a. dare conferma dell'adesione degli istituti e dei plessi da servire, compresa la conferma o la modifica del numero effettivo di alunni da servire;
 - b. evidenziare l'istituto/plesso che non potrà essere servito, indicandone la motivazione (rinuncia, causa di forza maggiore, ecc.). In questo caso, la scuola ha 4 giorni di tempo per contestare il rifiuto, sempre mediante il medesimo sito web;
 - c. segnalare al Ministero eventuali duplicazioni di dati e/o incompletezza delle informazioni;
3. realizzare, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lett. g) del Regolamento (UE) 2017/40, un proprio registro informatico, contenente i nomi e gli indirizzi degli istituti scolastici e dei relativi plessi delle scuole primarie, nel quale registrare: il numero degli alunni che frequentano regolarmente la scuola, suddivisi per singola classe, i prodotti distribuiti e i relativi quantitativi, distinti per ciascuna distribuzione;
4. dare comunicazione al Ministero, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Decreto, dell'eventuale variazione del numero degli alunni partecipanti al Programma;
5. trasmettere al Ministero, all'Organismo Pagatore AGEA (di seguito anche solo AGEA) ed eventualmente all'Organismo di controllo da questi indicato i calendari del programma di distribuzione e di svolgimento delle misure di accompagnamento.

4. Distribuzioni regolari e speciali

La distribuzione dei prodotti presso le scuole primarie aderenti deve avvenire nel rispetto del calendario scolastico e delle prescrizioni operative di seguito indicate.

La distribuzione del prodotto all'alunno dovrà essere sempre assistita da apposito personale. Per “**distribuzione assistita**” si intende, in linea con gli obiettivi previsti dalla normativa

ALLEGATO 1

Allegato tecnico

unionale di riferimento, l'insieme delle attività di fornitura e somministrazione dei prodotti e di assistenza all'alunno al momento del consumo del prodotto, unitamente alle attività di informazione e di sensibilizzazione per un corretto uso e modalità di consumazione.

Le specie frutticole e orticole che possono essere fornite nell'ambito delle distribuzioni regolari e speciali sono elencate nella Tabella 1 di cui al presente Allegato.

Tra distribuzioni speciali e regolari è previsto un minimo di 10 differenti specie di prodotti frutticoli e 2 differenti specie di prodotti orticoli da consegnare. In caso di prodotti trasformati contenenti più specie ortofrutticole, nel computo del numero minimo di specie da distribuire sarà considerata solo la specie presente in quantità prevalente nel prodotto.

4.1 Distribuzioni regolari

Per distribuzione regolare si intende il complesso delle distribuzioni di base proposte dal beneficiario. Per l'anno scolastico 2026/2027 le **distribuzioni regolari** prevedono la distribuzione diretta di **17 porzioni unitarie**, secondo le disposizioni di cui alla Tabella n. 1, agli alunni delle classi di tutti i plessi delle scuole primarie aderenti al Programma, salva espressa variazione in aumento autorizzata dall'Amministrazione nelle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 2 del Decreto.

La programmazione delle distribuzioni regolari dovrà essere impostata nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1. rispetto del periodo di **stagionalità** di cui alla Tabella n. 1, del presente Allegato;
2. sono ammesse solamente le seguenti **modalità distributive**:
 - i. intero, tal quale;
 - ii. IV gamma (con una data di scadenza superiore ai due giorni successivi alla data di consegna);
 - iii. trasformato al 100% di prodotto ortofrutticolo tra le specie ammissibili;
3. **la tipologia** di prodotto e le **modalità distributive** prescelte devono rispettare le seguenti indicazioni:
 - i. **prevalenza dei prodotti freschi tal quale** rispetto ai prodotti trasformati e in IV gamma, con almeno 13 prodotti freschi sul totale dei prodotti distribuiti;
 - ii. **prevalenza dei prodotti frutticoli** rispetto ai prodotti orticoli, con almeno 14 prodotti frutticoli sul totale dei prodotti distribuiti. In tale computo rientrano anche i prodotti trasformati o freschi in IV gamma;

Nell'ambito delle distribuzioni regolari, per "prodotti trasformati" sono da intendersi prodotti (mousse, purea, succhi) ottenuti con processi industriali di cui all'Allegato 1, parte X del Reg. 1308/2013. In caso di prodotti trasformati contenenti più specie ortofrutticole, nel computo del numero minimo di specie da distribuire sarà considerata solo la specie presente in quantità prevalente nel prodotto.

La frutta secca e la frutta in guscio non rientrano nel conteggio delle specie ortofrutticole minime, potendo, questa, essere distribuita solo in occasione delle misure di accompagnamento.

ALLEGATO 1

Allegato tecnico

Il beneficiario è tenuto alla fornitura a ciascun istituto partecipante di una scheda prodotto per ciascun prodotto distribuito, contenente le informazioni elencate al par. 4.3 e di idonei materiali agevolanti il consumo, che devono essere riciclabili e/o riutilizzabili e comunque biodegradabili e compostabili.

4.1.1 Frequenza delle distribuzioni regolari

La programmazione delle distribuzioni regolari dovrà essere impostata nel periodo compreso tra il 3 novembre 2026 e la conclusione dell'anno scolastico 2026/2027, del progetto di garantire la **più ampia distribuzione di prodotti provenienti dall'ambito territoriale di riferimento** del progetto di garantire la **più ampia distribuzione di prodotti provenienti dall'ambito territoriale di riferimento** del progetto di garantire la **più ampia distribuzione di prodotti provenienti dall'ambito territoriale di riferimento** del progetto di garantire la **più ampia distribuzione di prodotti provenienti dall'ambito territoriale di riferimento** nel rispetto delle seguenti indicazioni relative alla frequenza:

1. ogni mese deve essere prevista la consegna e la distribuzione di almeno un prodotto, ad eccezione del mese di giugno 2027;
2. nella settimana in cui è prevista la consegna è distribuito un unico prodotto, salvo quanto previsto nel successivo punto 3;
3. nei mesi da novembre 2026 a maggio 2027, per una sola volta per ciascun mese e per un massimo di sei volte nella settimana in cui è prevista la consegna, è possibile distribuire due prodotti. Tali prodotti dovranno essere diversi fra loro e dovranno essere consumati dagli alunni in due giornate consecutive, tenendo conto della loro deperibilità, secondo quanto indicato nella seguente Tabella 1;
4. per la tipologia di consegna prevista al presente punto, sono vietate le consegne effettuate nel giorno del venerdì o del sabato, o nel giorno antecedente ad una festività o di chiusura dell'istituto scolastico, per consumi da effettuarsi nella settimana successiva;
5. il consumo dei prodotti non deve avvenire in concomitanza con il pasto principale degli alunni.

4.1.2 Consegna dei prodotti nelle distribuzioni regolari

La programmazione delle distribuzioni regolari deve essere impostata nel rispetto delle seguenti indicazioni relative alla consegna:

1. le operazioni di scarico del prodotto nel luogo di destinazione interno alla sede centrale dell'istituto comprensivo e alle sedi dei relativi plessi, ove presenti, avvengono durante l'orario di apertura degli istituti scolastici ed entro le ore 10.00 del primo giorno di somministrazione (o comunque entro l'ora concordata con l'istituto) e in tempo utile per il consumo dello stesso in occasione della pausa mattutina o pomeridiana. Qualora la consegna non avvenga nelle modalità dinanzi indicate, il beneficiario può concordare con l'istituto la ripetizione della distribuzione;
2. Il prodotto deve essere consegnato, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti, al responsabile d'istituto o al referente del Programma. L'addetto al trasporto è obbligato a far sottoscrivere i Documenti di Trasporto (D.d.T.) al responsabile d'istituto o al

ALLEGATO 1

Allegato tecnico

referente del Programma, il quale vi apporrà la data di ricezione. I D.d.T. devono indicare, tra l'altro:

- il numero delle confezioni unitarie e delle confezioni pluriporzione per ogni tipologia di prodotto;
- il lotto di confezionamento per ciascun prodotto consegnato;
- il materiale necessario per il consumo.

4.2 Distribuzioni speciali

Il numero delle distribuzioni speciali è pari a **2 (due)**. Non è possibile prevedere nel Progetto un numero maggiore di distribuzioni speciali, salva espressa variazione autorizzata dall'Amministrazione nelle fattispecie di riduzione significativa del numero degli alunni di cui all'articolo 10, comma 2 del Decreto.

Durante le distribuzioni speciali devono essere utilizzati i prodotti della Tabella 1, secondo le seguenti disposizioni:

1. coinvolgere tutti gli istituti comprensivi dell'ambito territoriale di riferimento che aderiscono al Programma. Le distribuzioni speciali dovranno, di norma, svolgersi presso la sede centrale degli istituti comprensivi partecipanti. È tuttavia facoltà del beneficiario proporre, in accordo con il dirigente scolastico, una sede operativa alternativa ritenuta più idonea alle finalità dell'iniziativa;
2. coinvolgere tutti gli alunni delle classi della scuola primaria dell'istituto comprensivo, compresi quelli dei plessi distaccati; laddove il numero degli alunni sia superiore a 200, potranno essere svolte più sessioni – anche nell'ambito della stessa giornata – al fine di coprire l'intera popolazione scolastica di riferimento;
3. Ciascun alunno deve ricevere:
 - i. un prodotto ortofrutticolo fresco tal quale, tra quelli riportati nella Tabella n. 1. Tale prodotto può essere anche porzionato in loco, con un peso non inferiore a quanto indicato nella Tabella n. 1 del presente Allegato per la specifica specie;
 - ii. un prodotto ortofrutticolo, tra quelli riportati nella Tabella n. 1, differente da quello di cui al precedente punto i), trasformato (mousse, purea, succhi ottenuti con processi industriali di cui all'Allegato 1, parte X del Reg. 1308/2013). Tale prodotto può essere anche trasformato in loco (spremuta, estratto o centrifugato da prodotto 100% frutticolo o orticolo) e, in tal caso, il peso della porzione non deve essere inferiore a 100 ml. I prodotti trasformati distribuibili nell'ambito delle speciali sono conformi alle indicazioni riportate al par. 5.2, punto 4, del presente Allegato;
4. la prima distribuzione speciale deve essere svolta entro gennaio 2027; la seconda tra aprile 2027 e la fine dell'anno scolastico 2026/2027. Nel corso della prima distribuzione speciale, i prodotti devono essere consegnati, unitamente a un *flyer* illustrativo del Programma, rivolto alla famiglia dell'alunno e volto ad informare gli allievi e i loro genitori sull'avvio e sulle caratteristiche dello stesso. Tale *flyer* potrà essere

ALLEGATO 1

Allegato tecnico

personalizzato anche dal beneficiario e deve essere stampato e distribuito da questi. Il testo è reso disponibile dal Ministero;

5. la seconda distribuzione speciale deve essere caratterizzata da un tema/argomento coerente con il Programma, a scelta del beneficiario;
6. l'eventuale porzionamento e le eventuali attività di spremitura e/o trasformazione in loco sono eseguiti dal beneficiario o da personale contrattualizzato dal beneficiario;
7. le distribuzioni dei prodotti porzionati e/o trasformati in loco devono essere accompagnate da idonei materiali agevolanti il consumo (ad es. bicchieri, posate) da fornirsi da parte del beneficiario. Detto materiale deve essere biodegradabile e compostabile;
8. il beneficiario è tenuto alla fornitura di una scheda prodotto per ciascun prodotto distribuito, contenente le informazioni indicate al successivo paragrafo.

Eventuali spese per spostamenti degli alunni presso la sede di svolgimento della distribuzione speciale non sono ammesse a contributo.

Per le distribuzioni speciali, che devono svolgersi in giornate diverse rispetto alle distribuzioni regolari, la consegna dei prodotti deve avvenire il medesimo giorno di svolgimento della distribuzione speciale, al fine di garantire la massima freschezza del prodotto e il rispetto della finalità educativa dell'iniziativa.

4.3 Specifiche informative sui prodotti delle distribuzioni regolari e speciali

Il beneficiario è tenuto a predisporre una specifica scheda tecnica, da allegare al progetto, per ciascun prodotto, contenente le seguenti informazioni:

- il quantitativo del prodotto distribuito;
- la procedura di tracciabilità adottata e i relativi documenti giustificativi;
- se trattasi di prodotto di qualità certificata – produzione integrata certificata (SQNPI), oppure di prodotto a denominazione di origine (DOP e IGP), oppure di prodotto biologico (BIO);
- l'origine geografica del prodotto;
- le modalità di approvvigionamento del prodotto;
- l'eventuale numero di controlli suppletivi programmati in termini di analisi di laboratorio sui residui degli agrofarmaci;
- i parametri tecnici di riferimento nel controllo del giusto grado di maturazione delle singole specie, unitamente alla strumentazione utilizzata;
- le modalità di confezionamento del prodotto;
- informazioni sugli eventuali imballaggi utilizzati per la distribuzione dei prodotti agli alunni (materiale, modalità di apertura, modalità di smaltimento, etc.);
- in caso di prodotto di IV gamma, una specifica informazione sulle modalità di conservazione e di apertura sui tempi di utilizzo dopo l'apertura, sul materiale utilizzato per l'imballaggio e sulle modalità di smaltimento dello stesso.

ALLEGATO 1

Allegato tecnico

La scheda tecnica deve essere trasmessa al Ministero e agli istituti scolastici partecipanti prima della distribuzione del prodotto ed elaborata in modo da poterne consentire la pubblicazione su apposita sezione del sito “Frutta e verdura nelle scuole”.

4.4 Controlli di qualità dei prodotti ortofrutticoli

Il beneficiario deve redigere ed inviare una relazione bimestrale con relativa documentazione di sostegno, dei controlli effettuati per verificare la qualità dei prodotti conferiti durante il bimestre di distribuzione, con particolare attenzione a:

- alle procedure di tracciabilità che attestino la reale corrispondenza del prodotto al regime di qualità indicato. Al riguardo, a supporto dei percorsi di tracciabilità dei prodotti, il richiedente dovrà rendere accessibili al Ministero e agli organismi di controllo i certificati rilasciati da istituti o enti di certificazione incaricati del controllo della qualità, che attestino la conformità del prodotto al regime di qualità specificato ovvero al relativo disciplinare (o norme tecniche), di cui il richiedente dovrà fornire copia;
- al sistema di controllo della qualità fitosanitaria del prodotto, con particolare attenzione alla indicazione di ulteriori controlli e analisi di laboratorio sulla natura e presenza di residui di agrofarmaci sul prodotto distribuito;
- alla indicazione del sistema di controllo del giusto grado di maturazione dello stesso. Al riguardo, sarà valutata l'introduzione o meno di uno specifico piano di autocontrollo che valuti il grado di maturazione delle singole partite o dei singoli lotti di prodotto, basato su parametri (calibro, colore, grado brix, difetti esterni della buccia, difetti interni, etc.), specifici propri di ogni singola specie o varietà distribuita, scelti dal richiedente;
- ai sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento, con particolare riguardo al prodotto distribuito come conforme alle Linee guida nazionali di produzione integrata.

Tutte le relazioni dovranno essere inviate al Ministero entro cinque giorni lavorativi utili del mese successivo la distribuzione di riferimento.

Al fine di garantire la trasparenza e buona esecuzione del programma le relazioni, con la relativa documentazione allegata, pervenute saranno pubblicate su apposita sezione del sito “Frutta e verdura nelle scuole”.

4.5 Calendario delle lavorazioni e delle distribuzioni regolari e speciali

Il beneficiario, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'avvio delle attività, invia al Ministero, all'Organismo Pagatore AGEA ed eventualmente all'Organismo di controllo da questi indicato la segnalazione della sede operativa dello stabilimento e il calendario di massima delle lavorazioni, nonché le eventuali variazioni dello stesso.

Il beneficiario, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio del programma di distribuzione, trasmette all'Amministrazione, ad AGEA ed eventualmente all'Organismo di controllo da questi indicato un calendario provvisorio o definitivo – su base mensile e settimanale – di tutte le distribuzioni previste offerte agli istituti scolastici dell'ambito territoriale di riferimento, coerentemente con lo schema di programma presentato nel Progetto. Tutte le variazioni ovvero

ALLEGATO 1

Allegato tecnico

il calendario definitivo, ove non trasmesso, sono comunicate entro 5 giorni dall'avvio delle distribuzioni.

5. PRODOTTI

5.1 Stagionalità dei prodotti

La distribuzione delle specie ortofrutticole è vincolata al rispetto dei periodi indicati nella Tabella n. 1.

5.2 Modalità distributive

Si specificano di seguito le modalità distributive per le diverse tipologie di prodotto indicate nella Tabella n. 1:

1. **prodotto tal quale intero:** esso è sempre costituito da una sola specie vegetale, fatta eccezione per i piccoli frutti, conforme alle norme di commercializzazione generali o specifiche stabilite dal Regolamento Delegato (UE) 2023/2429 (Allegato I, Parte A e Parte B). Nel caso di prodotti a denominazione di origine, valgono le misure minime previste dai relativi disciplinari;
2. **prodotto porzionato in istituto:** è il prodotto che viene tagliato, eventualmente sbucciato e offerto, agli alunni, esclusivamente da personale a tale scopo contrattualizzato dal beneficiario, durante le distribuzioni speciali o in occasione delle attività rientranti nelle misure di accompagnamento. Il beneficiario porziona il prodotto fresco al momento della distribuzione. Per la porzionatura dei prodotti il beneficiario è tenuto a seguire le indicazioni presenti nelle Linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo in età pediatrica approvate dal Consiglio Superiore della Sanità, con riferimento alle raccomandazioni per la preparazione e somministrazione degli alimenti ritenuti maggiormente a rischio per il soffocamento. Si precisa che la porzionatura del prodotto è delegata al personale che svolge l'attività di distribuzione assistita; si evidenzia che, stante la responsabilità del servizio di porzionatura sempre in capo al beneficiario, questi è tenuto ad assicurare sempre la presenza di propri operatori;
3. **prodotto IV gamma:** è il prodotto confezionato, etichettato e distribuito secondo le modalità indicate nel Decreto Interministeriale n. 3746 del 20 giugno 2014. Il beneficiario deve comunicare in maniera corretta e tempestiva, anche attraverso cartelli esplicativi di avviso, la necessità di attendere un tempo minimo necessario tra l'apertura della confezione e il consumo delle porzioni;
4. **prodotti trasformati:** per rientrano in tale categoria sia i prodotti ottenuti con processi industriali di cui all'Allegato 1, parte X del Reg. 1308/2013 sia quelli trasformati in loco, tutti ottenuti senza aggiunta di zuccheri, grassi, sale, dolcificanti ai sensi dell'Allegato V del Regolamento (UE) n. 1308/2013, e senza aromatizzanti e coloranti non naturali. Per la distribuzione dei prodotti trasformati in loco, nel corso delle Distribuzioni speciali e delle Misure di accompagnamento, si precisa quanto segue:
 - a) **prodotto spremuto o centrifugato:** è il prodotto ottenuto, al momento della somministrazione con processi di spremitura meccanica e/o di centrifugazione, con strumenti professionali certificati. Le porzioni rese come centrifugati possono essere costituite da una o più specie;

ALLEGATO 1

Allegato tecnico

- b) **prodotto estratto da frutta e/o verdura:** è il prodotto ottenuto al momento della somministrazione con processi di spremitura effettuati con strumenti meccanici. Le porzioni rese come centrifugati possono essere costituite da una o più specie;
- c) **Mousse/purea di frutta:** è il prodotto ottenuto al momento della somministrazione con processi di spremitura effettuati con strumenti meccanici. Le porzioni rese come mousse/purea possono essere costituite da una o più specie.

Per i prodotti di cui alle lettere precedenti, in caso di trasformati contenenti più specie ortofrutticole, nel computo del numero minimo di specie di cui al par. 4.1 e per l'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'Allegato 3 del presente Decreto, sarà considerata la specie presente in quantità prevalente nel prodotto.

5.3 Caratteristiche dei prodotti

I prodotti proposti devono:

1. essere conformi alle norme di commercializzazione come definite nel Regolamento delegato (UE) 2023/2429, Allegato I, Parte A (norma di commercializzazione generale) e Parte B (norme specifiche);
2. i prodotti ortofrutticoli per i quali si applicano le norme specifiche devono essere di categoria I[^] o superiore quando distribuiti nelle modalità: prodotto tal quale intero, IV gamma, porzionato in classe/istituto, spremute;
3. rispettare, in particolare, gli aspetti di classificazione dei prodotti ortofrutticoli ai quali si applicano le norme di commercializzazione generale e per i quali è stata adottata, dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), la relativa norma di commercializzazione specifica;
4. avere un grado di maturazione ottimale al momento della somministrazione; i richiedenti, a tal fine, dovranno illustrare nel Progetto le specifiche modalità che verranno adottate per effettuare una verifica del giusto grado di maturazione prima dell'avvio del prodotto alla distribuzione presso gli Istituti scolastici;
5. i prodotti di IV gamma devono rispettare le prescrizioni di cui al D.M. 3746 del 20 giugno 2014 "Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011 n 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma", entrata in vigore il 13 agosto 2015, nonché quanto specificato nella Circolare interministeriale del 26 gennaio 2025 in merito al mantenimento della catena del freddo;
6. essere approntati in stabilimenti autorizzati e gestiti ai sensi della normativa vigente, confezionati ed imballati secondo le migliori norme tecnologiche, nel rispetto delle vigenti norme nazionali e dell'Unione Europea;
7. i prodotti devono essere puliti, pronti al consumo ed essere conformi alla normativa igienico-sanitaria vigente;
8. non sono ammissibili i prodotti coltivati secondo il metodo dell'agricoltura biologica - qualora forniti da aziende ancora "in conversione".

ALLEGATO 1

Allegato tecnico

Le suddette caratteristiche devono essere dimostrate fin dal momento della prima lavorazione e prima di essere inviate all'istituto scolastico.

Per regimi di qualità certificati riconosciuti e consentiti nell'ambito del Programma si rimanda all'articolo 6 del Decreto.

La distribuzione di prodotti appartenenti a regimi di qualità certificata comporta l'onere per il beneficiario di tenere una contabilità e una tracciabilità specifica di tali prodotti: per essi vige l'obbligo di redigere, per ogni ambito territoriale di riferimento, l'elenco delle aziende fornitrici e il relativo certificato, che deve essere vigente, rilasciato alle citate aziende dall'ente di certificazione.

La distribuzione di prodotti ottenuti nel rispetto delle Linee guida nazionali di produzione integrata oppure di prodotti certificati nell'ambito del SQNPI comporta l'onere per il beneficiario di tenere una tracciabilità che consenta l'individuazione e la rintracciabilità delle aziende.

Al riguardo il beneficiario ha l'obbligo di tenuta di uno specifico registro nel quale si evidenzia, per ogni ambito territoriale, l'azienda agricola produttrice/fornitrice e le eventuali sue specifiche:

- certificazione della azienda agricola;
- certificazione del prodotto;
- applicazione delle Linee guida nazionali di produzione integrata;
- il relativo disciplinare di produzione (da esibire e fornire in caso di controllo campionario dei residui di fitofarmaci sui prodotti).

5.4 Quantità di prodotto da distribuire

La distribuzione del prodotto nello stesso ambito territoriale deve garantire che ogni alunno riceva:

- la stessa tipologia e la stessa quantità di prodotto. In casi motivati, su segnalazione o specifica domanda dell'istituto scolastico, l'Amministrazione ha la facoltà di derogare da tale principio;
- per ogni somministrazione, un quantitativo di prodotto non inferiore alla porzione unitaria minima come indicato nella Tabella n. 1.

6. Misure di accompagnamento

In aggiunta alle distribuzioni regolari e speciali, il beneficiario realizza le misure di accompagnamento, di cui all'articolo 23 comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1308/2013, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, del Decreto.

Tali misure sono finalizzate a garantire l'efficacia del programma, informando, tra l'altro, i bambini su aspetti quali le sane abitudini alimentari, le filiere alimentari locali, l'agricoltura biologica, la produzione sostenibile o la lotta agli sprechi alimentari e sull'importanza del corretto smaltimento degli imballaggi utilizzati.

ALLEGATO 1

Allegato tecnico

Come previsto all'articolo 2, comma 3, del Decreto, il beneficiario è tenuto a produrre e distribuire **a tutti gli alunni partecipanti al programma** nell'ambito territoriale di riferimento i seguenti materiali:

- a) materiale informativo, da consegnare a ciascuno studente coinvolto nel Programma, è finalizzato a promuovere la conoscenza dell'agricoltura e del suo ruolo fondamentale nella produzione del cibo e nella tutela dell'ambiente, a incentivare le sane abitudini alimentari, a valorizzare le filiere alimentari locali, a far conoscere l'agricoltura biologica come modello sostenibile, a educare al contrasto agli sprechi alimentari e all'importanza del corretto smaltimento degli imballaggi utilizzati. Tale materiale non può consistere esclusivamente nella fornitura di strumenti di comunicazione digitale;
- b) materiale promozionale, da consegnare a ciascuno studente coinvolto, coerente con il Programma (borsette termiche, shopper, borracce etc...).

Tali materiali sono consegnati durante l'esecuzione del programma nella fase iniziale del programma.

La specificità dei materiali proposti sarà oggetto di valutazione in relazioni ai criteri C1, C2 e C3 dell'Allegato 3.

Inoltre, è necessario realizzare almeno una delle attività previste di seguito riportate, rivolte ad **almeno il 25% degli studenti partecipanti al programma** nell'ambito territoriale di riferimento:

- a) istituzione e mantenimento di orti scolastici;
- b) organizzazione di visite a fattorie, aziende didattiche o aziende ortofrutticole e di attività analoghe volte ad avvicinare i bambini all'agricoltura;
- c) organizzazione di corsi di degustazione, realizzati da personale specializzato fornito dal beneficiario e svolti non in concomitanza con le distribuzioni regolari e speciali;
- d) organizzazione di corsi di formazione rivolti direttamente agli studenti.;
- e) laboratori sensoriali, realizzati da personale specializzato fornito dal beneficiario e svolti non in concomitanza con le distribuzioni regolari e speciali;
- f) giochi o attività ludico-didattiche;
- g) organizzazione di iniziative divulgative sui temi della corretta alimentazione e della sostenibilità ambientale. Tali attività devono essere rivolte direttamente agli studenti;
- h) realizzazione e distribuzione di prodotti editoriali per bambini (libri con favole o fumetti sulla corretta alimentazione e simili).

I prodotti e le attività di cui ai punti elencati nel presente comma non possono consistere esclusivamente nello svolgimento di iniziative realizzate mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione digitale.

Per le attività di cui al presente paragrafo, al fine di garantire che le misure di accompagnamento siano adatte e coerenti al target di riferimento e che siano originali e stimolanti per i bambini, garantendo altresì l'unicità e valorizzazione di ciascun ambito territoriale, è fatto obbligo ai beneficiari di trasmettere preventivamente all'Amministrazione i relativi progetti esecutivi prima dell'avvio del Programma.

ALLEGATO 1

Allegato tecnico

I progetti e le attività di comunicazione sono sottoposti all'espressa approvazione del RUP, il quale può richiedere la rimodulazione dei citati progetti/attività, qualora non risultassero conformi alle disposizioni del precedente comma.

Le attività potranno essere svolte durante l'intero periodo di esecuzione del programma e, in accordo con il dirigente scolastico, potranno essere organizzate anche al di fuori dall'edificio scolastico.

Nell'ambito delle misure di accompagnamento possono inoltre essere distribuiti i seguenti **prodotti**:

1. prodotti ortofrutticoli freschi tal quale, porzionati in loco (secondo le modalità riportate al punto 2 del par. 5.2 del presente Allegato);
2. prodotti ortofrutticoli trasformati in loco (secondo le modalità riportate al punto 4 del par. 5.2 del presente Allegato);
3. frutta secca;
4. frutta in guscio;
5. miele.

Qualora la consegna del prodotto di cui sopra avvenga fuori dall'edificio scolastico, i documenti di trasporto e consegna saranno sottoscritti dal docente responsabile o dal responsabile della struttura ove si svolge la misura di accompagnamento.

7. Trasporto e consegna dei prodotti

7.1 Caratteristiche degli automezzi e obblighi del personale addetto

Il trasporto deve avvenire conformemente a quanto disposto dalle norme vigenti, con mezzi idonei coibentati e refrigerati, che abbiano la capacità di conservare il prodotto ad una temperatura inferiore agli 8 °C.

I mezzi devono essere dotati di idonei sistemi di rilevazione della temperatura, ovvero di Registratori di temperatura per il trasporto, la conservazione e la distribuzione di prodotti alimentari refrigerati. La rilevazione di utilizzo di mezzi non refrigerati e il riscontro di temperature non conformi viene considerata infrazione grave e, come tale, sanzionata.

Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere l'idoneità igienico sanitaria dei mezzi di trasporto utilizzati.

7.2 Consegna e accettazione dei prodotti

Il personale impiegato nella fornitura deve:

1. possedere adeguata professionalità, soddisfare i requisiti previsti dalle normative igienico - sanitarie vigenti e conoscere le norme di igiene degli alimenti nonché le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
2. avere un atteggiamento corretto ed in caso di contestazione sulla qualità delle derrate, non opporre rifiuti alle decisioni prese dagli addetti al ricevimento delle merci; in tal caso segnalare prontamente al centro di ascolto la criticità segnalata;

ALLEGATO 1

Allegato tecnico

3. segnalare al beneficiario eventuali criticità riscontrate nella gestione e nella conservazione dei prodotti, soprattutto di quelli destinati ad essere consumati nel o nei giorni successivi; in tal caso è tenuto a verificare l'idoneità del locale di conservazione. A tal fine il beneficiario è tenuto a predisporre un idoneo supporto cartaceo, dove far rilevare le criticità riscontrate. Tale constatazione è lasciata in copia al referente dell'istituto scolastico;
4. essere dotato di idonei tesserini di riconoscimento che evidenzino la loro qualifica di operatori attivi per il Programma, unitamente a vestiario o componenti di vestiario che richiama il Programma.

7.3 Sostituzioni a seguito di verifiche alla consegna

Il beneficiario è obbligato alla sostituzione dei prodotti che, a seguito di verifiche "a vista" effettuate presso l'istituto scolastico, al momento della consegna dei prodotti stessi, risultassero visibilmente non conformi ai requisiti di legge e/o ai requisiti definiti nel presente Allegato.

La sostituzione può essere eseguita entro le ore 10.00 del giorno lavorativo successivo alla consegna oppure, d'accordo con l'istituto, entro la settimana successiva.

Nel caso in cui il personale impiegato nella fornitura ritiene di non dovere ottemperare alla sostituzione dei prodotti riscontrati non conformi, si procede secondo la seguente procedura:

1. identificare i campioni dei prodotti sospettati di non conformità, apponendovi l'etichetta "in attesa di accertamento" nella quale devono essere indicate anche la data e l'ora di identificazione e le anomalie riscontrate. Nel caso in cui il prodotto sia particolarmente deperibile deve essere conservato a temperatura conforme alle istruzioni riportate in etichetta;
2. avvisare tempestivamente il beneficiario, che è tenuto ad operare una verifica in loco o a dare indicazioni operative;
3. in caso di non risoluzione, il responsabile di istituto segnala l'accaduto all'Amministrazione e ad AGEA, che attivano le opportune procedure di controllo ispettivo.

Nel caso in cui l'istituto scolastico richieda la sostituzione di un prodotto a causa di allergie che interessano uno o più alunni partecipanti, il beneficiario è tenuto a sostituire il prodotto con un numero corrispondente di unità di specie analoga, sulla base del numero di alunni segnalati dalla scuola, e a parità di punteggio di valutazione attribuito secondo i criteri indicati nell'Allegato n. 3 al presente Decreto.

Qualora, per ragioni di tutela della salute, l'istituto scolastico richieda la sostituzione del prodotto destinato a tutti gli alunni partecipanti, il beneficiario è tenuto a procedere alla sostituzione con un numero adeguato di prodotti.

In entrambi i casi, il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente al Ministero la necessità di procedere alla sostituzione, allegando la richiesta formulata dall'istituto scolastico e indicando il prodotto sostitutivo.

8. Confezionamento ed imballaggi

ALLEGATO 1

Allegato tecnico

Tutti i prodotti da distribuire devono essere preparati, confezionati ed imballati secondo le migliori norme tecnologiche, nel rispetto delle vigenti norme comunitarie e nazionali.

Per il confezionamento dei prodotti **tal quale interi** oggetto delle distribuzioni, devono essere utilizzate, salvo le eccezioni espressamente indicate nel presente paragrafo, **confezioni pluriporzione**.

Ogni confezione pluriporzione dovrà contenere un numero di porzioni tali da soddisfare il numero medio di alunni per classe dell'ambito territoriale di riferimento. Non sono ammesse confezioni contenenti prodotti destinati a più di una distribuzione e a più di una classe. A tal fine, i beneficiari richiedono preliminarmente agli istituti scolastici il numero medio degli alunni componenti le classi coinvolte nel Programma. Ciascuna confezione deve contenere prodotti uniformi, appartenenti alla medesima classe merceologica.

La confezione pluriporzione è costituita da un contenitore (in cartone, legno, polietilene, rete ed ogni altro materiale riciclabile o riutilizzabile che sia, in ogni caso, biodegradabile e compostabile) e da un supporto che assicuri, allo stesso tempo, l'integrità e non violazione del prodotto prima della sua distribuzione agli alunni, oltre che la traspirazione dello stesso. Nel caso di utilizzo di pellicole e vaschette, esse devono essere forate o microforate, in materiale riciclabile o riutilizzabile che sia, in ogni caso, biodegradabile e compostabile.

Ciascuna confezione pluriporzione deve essere corredata di guanti monouso (in materiale biodegradabile e compostabile) e riportare un'etichetta contenente, oltre alle informazioni obbligatorie così come descritte nel successivo paragrafo 8.1, l'indicazione del numero di alunni e del numero di prodotti ortofrutticoli da consegnare ad ogni bambino.

Per i seguenti prodotti è consentito unicamente il confezionamento con **confezione unitaria**, fino al raggiungimento della porzione unitaria per alunno:

1. ciliegie;
2. fragole;
3. piccoli frutti (lamponi, ribes, more, mirtilli, ecc.);
4. uva.

I contenitori ed i materiali utilizzati devono essere rispondenti ai requisiti per i contenitori destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, di cui al D.M. 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti.

Tutti gli imballaggi utilizzati per il confezionamento delle confezioni unitarie devono essere realizzati in materiale riciclabile e/o riutilizzabile e, in ogni caso, biodegradabile e compostabile ovvero con imballaggi quali vaschette in cartoncino oppure in polpa di legno, rete tessuta di fibre naturali e compostabili oppure anche solo rete o qualsiasi utilizzo, in tutto o in parte, di carta/cartone.

Per il confezionamento dei prodotti di **IV gamma**, si rinvia alle disposizioni contenute al punto 5 del paragrafo 5.3 del presente Allegato (*i prodotti di IV gamma devono rispettare le prescrizioni di cui al D.M. 3746 del 20 giugno 2014 "Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011 n 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma"*) - Il citato DM, all'art. 9 comma 2, stabilisce che *per gli imballaggi primari dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, dovranno*

ALLEGATO 1

Allegato tecnico

essere utilizzati esclusivamente materiali di tipologia e grammatura idonee a consentire lo smaltimento tramite raccolta differenziata e riciclo.

Le confezioni unitarie di **succhi e mousse** devono in ogni caso rispettare la normativa di riferimento.

Si segnala che i bancali necessari per il trasporto del prodotto fanno parte dell'**imballaggio secondario**: il relativo costo nonché smaltimento e ritiro dai locali scolastici è a carico del beneficiario.

Resta di competenza dell'istituto scolastico lo smaltimento dei rifiuti organici derivanti dagli scarti e dal consumo dei prodotti distribuiti.

Il beneficiario ha l'obbligo di:

1. ritirare l'imballaggio primario e secondario utilizzato per la distribuzione entro la settimana successiva a quella di consegna o di somministrazione del prodotto;
2. smaltire, nei modi prescritti dalla vigente normativa, gli imballaggi utilizzati per la distribuzione.

8.1 Etichettatura dei prodotti

Tutte le confezioni devono riportare in etichetta le seguenti indicazioni obbligatorie, apposte con un sistema indelebile anche su etichette adesive:

1. il nome e l'indirizzo del soggetto beneficiario;
2. il nome e l'indirizzo della ditta di produzione e confezionamento e il nome e l'indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento se non coincidente;
3. in caso di porzione unitaria, il peso netto unitario;
4. in caso di confezione pluriporzione, il peso netto totale, il numero di porzioni da consegnare agli alunni durante ciascuna distribuzione;
5. la data di confezionamento, l'eventuale data di scadenza ed ogni altra indicazione prescritta dalla vigente legislazione;
6. per i prodotti IV gamma indicare anche il metodo di conservazione pre e post apertura dell'imballaggio;
7. il numero dell'ambito territoriale per cui si partecipa o di altri elementi utili e necessari alla tracciabilità del prodotto;
8. la dicitura: "Programma Frutta e verdura nelle scuole – Annualità 2026/2027 – Prodotto non commerciabile";
9. il logo dell'Unione europea, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Programma messo a disposizione dal Ministero;
10. le indicazioni obbligatorie vigenti per i prodotti DOP, IGP, Biologici, SQNPI;
11. l'origine geografica, regionale, dei prodotti diversi dalle DOP e IGP.

Gli imballaggi secondari devono essere contraddistinti da un'etichettatura che può essere a stampa, oppure "adesiva" (rimovibile per gli imballaggi riutilizzabili). In tal caso deve essere applicata almeno su 1 (uno) dei lati dell'imballaggio.

ALLEGATO 1

Allegato tecnico

Le informazioni obbligatorie da apporre sulle etichette degli imballaggi secondari sono le seguenti:

1. nome, indirizzo ed eventualmente logo del soggetto beneficiario;
2. nome del prodotto e tipologia di qualità del prodotto (biologico, DOP IGP, produzione integrata certificata);
3. dicitura: “Programma Frutta e verdura nelle scuole – Annualità 2026/2027 - Prodotto non commerciabile”, con caratteri di dimensioni visibili;
4. bandiera dell’Unione europea, logo del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, logo del Programma “Frutta e verdura nelle scuole” messo a disposizione dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

È possibile combinare due diversi tipi di etichetta le quali, nel loro complesso, assicurano la presenza degli elementi minimi obbligatori. È vietato utilizzare il logo del Programma “Frutta e verdura nelle scuole” al di fuori delle attività del medesimo, fatta salva specifica autorizzazione da parte del Ministero.

8.2 Bilinguismo

Nel rispetto dell’articolo 6 della Costituzione e della legge n. 482 del 15 dicembre 1999 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, i prodotti, su specifica richiesta degli istituti scolastici o del referente regionale, dovranno essere etichettati nelle seguenti lingue:

- tedesco, per gli istituti scolastici della provincia di Bolzano;
- francese, per gli istituti scolastici della Regione Valle d’Aosta;
- sloveno, per gli istituti scolastici della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- lingua ladina, lingua mochena, lingua cimbra, per le minoranze linguistiche provinciali nonché per le altre lingue tutelate dalla normativa citata.

È possibile, previa richiesta dell’istituto scolastico o del referente regionale, sostituire integralmente l’etichetta in lingua italiana con quella in lingua straniera, purché in essa siano riportate le medesime informazioni elencate nel paragrafo 8.1 del presente Allegato.

I beneficiari dovranno individuare gli istituti scolastici ed invitarli a formalizzare tale opzione di scelta all’inizio del programma distributivo. Per esigenze logistiche, l’Amministrazione può autorizzare, su richiesta, uno specifico calendario di programmazione per questi istituti.

8.3 Indicazioni facoltative

Il beneficiario ha facoltà di apporre marchi commerciali o marchi collettivi sulle confezioni unitarie e sugli imballaggi, alle condizioni e con le modalità di seguito descritte:

1. è vietato apporre loghi o segni distintivi di soggetti diversi da quelli partecipanti al Programma;
2. oltre agli elementi obbligatori, l’etichettatura dei prodotti a denominazione di origine (DOP e IGP) e dei prodotti biologici o a produzione integrata certificata contiene gli specifici elementi informativi come “descritti nei disciplinari di produzione”;

ALLEGATO 1

Allegato tecnico

3. l'apposizione di marchi commerciali e dei marchi collettivi dei produttori agricoli partecipanti sarà possibile solo se realizzata in un formato non superiore al formato utilizzato per le indicazioni obbligatorie.

9. Staff tecnico

Il beneficiario dovrà allestire e mantenere, per tutta la durata del Progetto, un idoneo staff tecnico che garantisca:

1. il supporto per la programmazione delle distribuzioni e che costituisca il front office degli istituti scolastici;
2. attraverso un referente delegato (il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Amministrazione, unitamente ad un suo sostituto), il coordinamento costante con il Ministero. Tale rappresentante avrà il compito di predisporre tutti gli adempimenti previsti dal progetto: ogni comunicazione, segnalazione o reclamo eseguito nei confronti del Referente indicato dal beneficiario si intenderà eseguito al beneficiario medesimo. Al Referente spetta il controllo delle funzioni e dei compiti stabiliti per il regolare funzionamento della distribuzione, mantenendo un contatto continuo sia con gli istituti sia con il Ministero;
3. il supporto per la programmazione e realizzazione delle distribuzioni speciali, con professionalità adeguate alla progettazione di idonei percorsi didattici ed educativi che coinvolga tutti gli istituti comprensivi;
4. le procedure di intervento allestite per la soluzione di eventuali criticità derivanti dalle attività distributive e dalle altre funzioni previste dal Decreto e dal presente Allegato.

10. Altre attività

Il beneficiario di ogni singolo ambito territoriale è tenuto inoltre alla realizzazione delle seguenti attività:

1. provvedere alla stampa degli specifici manifesti, di cui all'articolo 12 del Regolamento (UE) 2017/40 che pubblicizzino la realizzazione del Programma "Frutta e verdura nelle scuole" - il cui relativo file sarà reso disponibile dal Ministero - in numero pari o superiore al numero degli istituti comprensivi, compresi i singoli plessi, aderenti;
2. distribuzione ed affissione dei manifesti in maniera permanente, in modo visibile e leggibile all'ingresso principale degli istituti scolastici aderenti, facendo controfirmare dal Responsabile d'istituto la debita ricevuta di consegna.

TABELLA N. 1

Tabella 1 - Aspetti della distribuzione					
Prodotto ortofrutticolo	Stagionalità	Tempi di consumo	Modalità distributive	Pesi minimi delle porzioni unitarie (g)	Note su modalità e tempistiche distributive
Ciliegia	da maggio a giugno	Il giorno di consegna	Fresco quale	tal 150	
Fragola	da aprile a giugno	Il giorno di consegna	Fresco quale	tal 150	

ALLEGATO 1
Allegato tecnico

Pesca	da maggio a giugno	Il giorno di consegna	Fresco quale	tal	150	
Piccoli frutti (lamponi, ribes, more, mirtilli, ecc.)	da maggio a giugno	Il giorno di consegna	Fresco quale	tal	80	
Uva	a novembre	Il giorno di consegna	Fresco quale	tal	150	
Albicocca	da maggio a giugno	Anche il giorno successivo al giorno di consegna nelle distribuzioni regolari doppie	Fresco quale	tal	100	
Nettarina	da maggio a giugno	Anche il giorno successivo al giorno di consegna nelle distribuzioni regolari doppie	Fresco quale	tal	160	
Susina	da maggio a giugno	Anche il giorno successivo al giorno di consegna nelle distribuzioni regolari doppie	Fresco quale	tal	120	
Arancia	da novembre ad aprile	Anche il giorno successivo al giorno di consegna nelle distribuzioni regolari doppie	Fresco quale	tal	180	
Clementina	da novembre a dicembre	Il giorno di consegna	Fresco quale	tal	80	
Mandarino	da gennaio a febbraio	Il giorno di consegna	Fresco quale	tal	90	
Kiwi	da novembre ad aprile	Il giorno di consegna	Fresco quale	tal	80	
Mela	da novembre a maggio	Anche il giorno successivo al giorno di consegna nelle distribuzioni regolari doppie	Fresco quale	tal	150	
Pera	da novembre ad aprile	Anche il giorno successivo al giorno di consegna nelle distribuzioni regolari doppie	Fresco quale	tal	150	
Anguria*	da maggio a giugno	Il giorno di consegna	IV gamma		80	Nelle distribuzioni regolari SOLO in IV gamma. Nelle distribuzioni speciali e nelle Misure di accompagnamento, fresco tal quale porzionato in loco
Melone* (invernale e retato estivo)	da novembre a dicembre e da maggio a giugno	Il giorno di consegna	IV gamma		80	Nelle distribuzioni regolari SOLO in IV gamma. Nelle distribuzioni speciali e nelle Misure di accompagnamento, fresco tal quale porzionato in loco
Loto*	da novembre a dicembre	Il giorno di consegna	IV gamma		80	Nelle distribuzioni regolari SOLO in IV gamma. Nelle distribuzioni speciali e

ALLEGATO 1
Allegato tecnico

					nelle Misure di accompagnamento, fresco tal quale porzionato in loco
Finocchio*	da novembre ad aprile	Il giorno di consegna	IV gamma	80	Nelle distribuzioni regolari SOLO in IV gamma. Nelle distribuzioni speciali e nelle Misure di accompagnamento, fresco tal quale porzionato in loco
Carota*	da novembre a giugno	Il giorno di consegna	IV gamma	80	Nelle distribuzioni regolari SOLO in IV gamma. Nelle Distribuzioni speciali e nelle Misure di accompagnamento, fresco tal quale porzionato in loco
Lattuga*	da novembre a giugno	Il giorno di consegna	IV gamma	80	Nelle distribuzioni regolari SOLO in IV gamma. Nelle distribuzioni speciali e nelle Misure di accompagnamento, fresco tal quale porzionato in loco
Prodotti trasformati <i>mousse/purea di ortofrutticoli</i>	Nel periodo di stagionalità del prodotto contenuto nella percentuale maggiore	Anche il giorno successivo al giorno di consegna nelle distribuzioni regolari doppie. Nelle Distribuzioni speciali, consumato il giorno della consegna	Trasformato	100	Nelle distribuzioni regolari e nelle distribuzioni speciali
Prodotti trasformati <i>succhi di ortofrutticoli</i>	Nel periodo di stagionalità del prodotto contenuto nella percentuale maggiore	Anche il giorno successivo al giorno di consegna nelle distribuzioni regolari doppie. Nelle Distribuzioni speciali, consumato il giorno della consegna	Trasformato	200 ml	Nelle distribuzioni regolari e nelle distribuzioni speciali
Prodotti porzionati in loco	Nel periodo di stagionalità del prodotto	Il giorno di consegna	Fresco	Il peso della specie distribuita	SOLO nelle distribuzioni speciali e nelle Misure di accompagnamento
Prodotti trasformati in loco	Nel periodo di stagionalità del prodotto contenuto nella percentuale maggiore	Il giorno di consegna	Trasformato	100 ml	SOLO nelle distribuzioni speciali e nelle Misure di accompagnamento
Frutta secca	da novembre a giugno	Il giorno di consegna	Trasformato	Min. 20 - Max 25	SOLO nelle Misure di accompagnamento
Frutta in guscio	da novembre a giugno	Il giorno di consegna	Trasformato	Min. 20 - Max 25	SOLO nelle Misure di accompagnamento
Miele	da novembre a giugno	Il giorno di consegna	Trasformato	Min. 30 - Max 40	SOLO nelle Misure di accompagnamento